

Milano, 28 marzo 2012  
Prot. n. 551/12/AF/as

Gent.mo On.le  
Roberto Formigoni  
Presidente Regione Lombardia

Genti.mo Dott.  
Davide Boni  
Presidente Consiglio  
Regione Lombardia

Gent.mi Signori  
Consiglieri Regionali

e, p.c. Gent.mo On.le.  
Guido Podestà  
Presidente Consiglio  
Autonomie Locali  
Regione Lombardia

Gent.mi  
Componenti  
Consiglio Autonomie Locali  
Regione Lombardia

Gent.mi Signori  
Sindaci  
Comuni della  
Lombardia

Oggetto: Progetto di Legge n. 146 in tema di “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.

Gentilissimi Presidenti e Consiglieri,

in vista della discussione in Consiglio Regionale del pdl 146 Vi alleghiamo il testo delle osservazioni che ANCI Lombardia ha depositato nelle scorse settimane e che riteniamo tuttora valide anche dopo il passaggio nelle Commissioni Consiliari che li hanno accolti solo molto parzialmente.

Riteniamo, comunque, di particolare rilevanza alcuni punti che toccano direttamente competenza, responsabilità e autonomia dei Comuni su cui il nostro parere è, allo stato attuale dell’iter legislativo, negativo in coerenza con l’atteggiamento che ANCI Lombardia ha tenuto in sede di discussione di altri Pdl regionali laddove questi principi erano in discussione.

Si chiede quindi che siano accolte le seguenti osservazioni modificando il testo del Progetto di Legge, in particolare riguardo a:

- **all'art. 19** si prevede il potere della Regione di modificare, **attraverso l'aggiornamento annuale del PTR**, la destinazione d'uso dei beni immobili che intende valorizzare. Lo stesso PTR interviene anche per modificare destinazione d'uso e volumetria **anche in deroga agli strumenti urbanistici dei Comuni**. L'inciso contenuto, che prevede che la Giunta adotti le misure "sentiti i Comuni", non è rispettoso della funzione di governo dei Comuni. **Infatti si ritiene che il PTR non possa essere lo strumento corretto per intervenire su casi specifici e di dettaglio locale**. Non essendo ciò di competenza della Regione, non si condivide pertanto che ciò possa accadere in contrasto e in deroga con quanto previsto dalla programmazione adottata dal Comune ed in assenza di un suo **coinvolgimento**. Questo, soprattutto per interventi importanti, porterebbe grave pregiudizio ai contenuti ed agli obiettivi del PGT, senza alcuna possibilità di intervento da parte dei Comuni; andrebbe invece privilegiato un iter di massimo coinvolgimento, per quanto semplificato. **Si propone pertanto lo stralcio di questa parte che prevede la deroga rispetto al PGT o, quantomeno, di sostituire la formula "sentiti i Comuni" con "previa intesa vincolante con il Comune interessato"**. Si propone, altresì, di **cassare le parole "ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento"** (tale imposizione restrittiva è peraltro presente anche in altri articoli del Pdl), **per lasciare al Comune la scelta dell'importo della possibile riduzione**. Ribadiamo invece l'importanza e la necessità di una norma che ottemperi a quanto previsto nell'art. 27, comma 1, punto 7 del D.L. 201/11 in merito alle dismissioni degli immobili di proprietà comunale e/o di altri Enti-Istituzioni, alla loro classificazione come patrimonio disponibile e alla relativa determinazione di destinazione d'uso, prevista dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
- **L'articolo 21 tratta l'Istituzione del fondo per il rischio idrogeologico. Così come viene previsto, ne chiediamo lo stralcio**. Alternativamente si potrebbe condividere l'istituzione del fondo, a condizione che vengano coinvolti i Comuni, per stabilire come utilizzarlo, oltre alla previsione di una norma che ne renda vincolato l'utilizzo sul territorio dove ha avuto origine, che confluisca nel fondo regionale solo qualora lo stesso non sia utilizzato. **Resta intesa l'assoluta impossibilità di intervenire con edificazioni in zone ad alto rischio**.
- **Sull'articolo 24** ricordiamo che, su questo specifico tema, Regione Lombardia, attraverso un tavolo tecnico composto da ANCI Lombardia, da UPL e dai rappresentanti dei principali operatori del settore, ha già definito le **"linee guida per la manomissione e l'uso del suolo e sottosuolo"**, che riguardano l'intero sistema delle reti interrato e aeree e che sono state divulgate agli Enti Locali, affinché gli stessi valutassero il loro recepimento e inserimento nei propri regolamenti. **Pertanto, riteniamo che sia più corretto che Regione Lombardia ufficializzi nella presente legge la precedente determinazione dirigenziale delle "Linee guida per l'uso e la manomissione del suolo e sottosuolo", dando al tema una diversa e più pregnante importanza**.

- **Sull'art. 25**, riteniamo importante **accogliere l'emendamento** proposto dalla VI Commissione dove si propone la **preventiva acquisizione del parere degli Enti locali coinvolti**.
- **Sull'art. 28** resta l'interrogativo circa la lettura possibile dell'intervento proposto che sostanzialmente premia chi ha inquinato, scaricando i relativi costi, anche in termini di maggior insediamento e quindi di più pesante infrastrutturazione, sulla collettività. **Pertanto, si chiede lo stralcio dell'articolo. In subordine, si ribadisce che eventuali bonus possano essere concessi sulla base di una autonoma decisione del Comune, che è l'unico soggetto con funzione di programmazione in materia edilizia ed urbanistica.**
- **Sull'art. 29** che introduce misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, non si prevedono le forme attraverso le quali la Regione possa mantenere ferme le garanzie di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- **Sull'art. 33** riteniamo corretto che le misure compensative debbano essere strettamente correlate all'impatto delle opere, **ma non condividiamo la riduzione stabilita a priori senza tener conto dell'importanza dell'impatto dell'opera sul territorio.**
- In riferimento agli artt. 36-39, si propone che l'istituzione dell'ufficio unico per gli interventi del sottosuolo e l'istituzione e aggiornamento del catasto del sottosuolo rientrino tra le attività da svolgere in **gestione associata**, secondo le tempistiche previste dalla normativa e individuando risorse e incentivazioni adeguate per i Comuni. In particolare, la dimensione di 10.000 abitanti è troppo ridotta per farsi carico degli obiettivi posti dalla norma e il limite temporale troppo ravvicinato. **Proponiamo di elevare la dimensione demografica prevista per il singolo comune a 30.000 abitanti.** Il processo di costruzione del Catasto del sottosuolo **potrà essere realizzato solo definendo risorse, sia per l'hardware sia per il software e per la formazione, oltre a linee guida condivise con i Comuni.**
- Esprimiamo **contrarietà** per quanto riguarda l'art. 62, che attribuisce al Difensore regionale le **competenze del Garante per l'infanzia e l'adolescenza**, abrogando di fatto la legge regionale 6 del 30.3.2009, che istituiva tale figura. Si sottolinea come il tema della tutela dei minori necessiti di riferimenti precisi e di competenze in materia di diritti dell'infanzia.

Ringraziando per la Vostra attenzione e auspicando la condivisione e l'accettazione delle nostre osservazioni, predisposte nell'interesse generale e non solo delle Autonomie Locali, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente  
(Avv. Attilio Fontana)

